

Circolare n°242/C/2024: D.L. “Taglia crediti”: tutte le misure fiscali d’interesse per il settore

30 Maggio 2024

Approdata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 2024, la **legge 23 maggio 2024, n.67**, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 39/2024 cd. **“Taglia crediti”** (vedi nostra [Circolare 240/C/2024 del 29.05.2024](#)).

Non cambia l’impianto generale del decreto che, salvo alcuni interventi da *Superbonus* effettuati nelle aree del Cratere, **elimina l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura** quando ancora possibile in base al DL 11/2023-legge 38/2023 (ONLUS, APS, OdV, IACP, cooperative a proprietà indivisa, interventi eseguiti nelle zone interessate da eventi sismici, interventi agevolati con Bonus Barriere architettoniche) **ad eccezione dei soli lavori già autorizzati al 30 marzo 2024 e pone ulteriori condizioni ai condomini e “mini condomini” con CILAS** e delibera assembleare presentate **prima del 17 febbraio 2023**.

Resta confermato, infatti, che questi ultimi **non potranno accedere alla cessione del credito e allo sconto in fattura**, sia in caso di *Superbonus* che di bonus “ordinari” **se, al 30 marzo 2024, non hanno sostenuto alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati**.

Sul punto, l’**ANCE** sta già **intervenendo** presso le competenti sedi per far sì che nel **concetto di “spesa sostenuta ... per lavori già effettuati”** si possano **includere** anche quelle **sostenute dalle imprese** che realizzano gli interventi per l’**acquisto di materiali** o di **prestazioni professionali** connesse all’esecuzione dei medesimi lavori.

Per sopperire, poi, all’eliminazione delle opzioni di cessione del credito/sconto in fattura dal 30 marzo 2024, e **favorire** la realizzazione degli **interventi nelle aree sismiche fuori dal Cratere**, e sugli **immobili degli Enti del terzo settore** sono stati **introdotti**, per il **2025**, **Fondi specifici** per l’**erogazione di contributi** collegati all’**esecuzione dei lavori** agevolati.

Ulteriori modifiche apportate al testo del decreto, durante la sua conversione in

legge, riguardano la **ripartizione in 10 quote annuali**, anziché in 4/5 come oggi previsto, delle detrazioni **relative a spese sostenute nel 2024 agevolate con Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus** (compreso il *Sismabonus acquisti*). Tuttavia, **l'obbligo non riguarda l'utilizzo dei crediti d'imposta** derivanti da cessione o da sconto in fattura, che continueranno, quindi, ad essere utilizzati in 4 o 5 quote annuali.

Inoltre, dal 29 maggio 2024, data di entrata in vigore della legge di conversione 67/2024, **viene eliminata la possibilità di cedere le quote residue di detrazione non fruita in dichiarazione dei redditi**.

Pertanto, a partire da tale momento non sarà più possibile iniziare ad utilizzare i bonus in dichiarazione dei redditi e cedere negli anni successivi le rate che non si intendono più portare in dichiarazione.

Vengono, inoltre, introdotte **restrizioni per banche**, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione, che hanno acquistato i crediti d'imposta ad un corrispettivo inferiore al 75% dell'importo delle corrispondenti detrazioni, e viene previsto, **per essi, l'obbligo di ripartizione in 6 anni delle quote utilizzabili dal 2025 relative ai crediti d'imposta da Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus, compreso il Sismabonus acquisti**.

Dal **1° gennaio 2025**, inoltre, le **banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni non potranno più compensare i crediti d'imposta da bonus fiscali** con i **contributi previdenziali** e i **premi per l'assicurazione** contro gli **infortuni** sul lavoro e le **malattie professionali**.

Inoltre, ai **Comuni** che accertino la totale o parziale inesistenza **di interventi di riqualificazione energetica ed antisismica oggetto dei bonus**, viene riconosciuta una quota pari al 50% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali ed alle connesse sanzioni.

Tra le novità viene, poi, prevista **la riduzione temporanea della detrazione per le ristrutturazioni edilizie** di cui all'art. 16-bis del DPR 917/1986 che, **per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, opererà nella misura del 30% e non nella misura del 36%**. Tale ultima aliquota dovrebbe rientrare in vigore dal 1° gennaio 2025, una volta scaduta l'aliquota potenziata del 50%.

Nessun cambiamento, invece, è stato apportato relativamente alle disposizioni originarie del D.L. 39/2024, che hanno previsto:

- l'eliminazione della "remissione in bonis" per le comunicazioni tardive di cessione del credito e sconto in fattura, nonché della possibilità di correggere le comunicazioni già inviate;
- l'introduzione di nuove comunicazioni per usufruire del Superbonus per interventi di efficientamento energetico e sicurezza antisismica;
- il divieto di compensazione dei crediti da bonus fiscali in edilizia in presenza di debiti fiscali superiori a 10.000 euro.

Per una panoramica completa delle misure introdotte dal DL 39/2024 alla luce della conversione in legge l'ANCE ha messo a punto un Dossier illustrativo, corredato dalle norme di riferimento nonché da uno schema riepilogativo delle scadenze dei bonus e delle nuove condizioni per usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Per fare poi il punto sulla disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura, alla luce delle più recenti novità normative, la Direzione Politiche Fiscali dell'ANCE ha organizzato, per il prossimo 10 giugno alle ore 14.30, il webinar "Superbonus e bonus edilizi dopo il Taglia crediti", riservato alle Associazioni aderenti ed alle imprese associate.

Allegati

[Circolare_242_C_2024](#)

[Apri](#)

[Dossier_illustrativo](#)

[Apri](#)

[Schema_riepilogativo](#)

[Apri](#)

[Superbonus_e_bonus_edilizi_dopo_il_Taglia_crediti](#)

[Apri](#)